

fettizio, è esigibile coi privilegi fiscali e va ad incremento del patrimonio del Monte.

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Pala.

PALA. Richiamo soltanto l'attenzione del ministro e della Commissione sulla forma di questo articolo.

Tutti dobbiamo essere concordi nell'intento che il sacro patrimonio del Monte sia veramente ed efficacemente assicurato al Monte stesso.

Però consentiranno gli onorevoli colleghi chevi possono essere delle circostanze straordinarie di carestia, o di altre pubbliche calamità, per le quali l'applicazione dell'articolo stesso potrebbe diventare inopportuna. Prego quindi di vedere se non sia il caso di attenuare il rigore della forma.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, l'onorevole Carboni-Boj.

CARBONI-BOJ, *della Commissione*. Le osservazioni fatte dal collega Pala, certamente hanno molto peso. Ma noi, ed anche egli, siamo edotti dall'esperienza. Se lasciamo la libertà di prorogare e rinnovare le operazioni di prestiti, potrebbero abusarne le Commissioni dei Monti frumentari. Non si preoccupi molto onorevole Pala, degli anni di carestia, perchè anche in questi anni è utile la disposizione per cui il Monte non può prorogare.

L'amico Pala, sa che i Monti frumentari sono privilegiati per i loro crediti sul raccolto dei coltivatori.

Dunque lo scarso prodotto del coltivatore in tempo di carestia, sarà preso dal Monte, riposto nei propri magazzini, ed il coltivatore lo avrà, a novembre, di nuovo per coltivare. Se, invece, noi lasciamo la libertà di prorogare, sa lei i raccolti in mano di chi andranno? Nelle mani dell'usuraio che ha dato danaro al coltivatore.

Ora il Monte non fa lo strozzino, ma salva il raccolto del coltivatore per restituirlo a tempo opportuno; e lo sottrae alla ingorda usura mutua al 200 per cento.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni metto a partito l'articolo 16.

(*D' approvato*).

CAPITOLO III.

Casse agrarie.

Art. 17.

Le Casse agrarie possono costituirsi mediante trasformazione di Opere pie di credito, ovvero per iniziativa: dei Monti fru-

mentari coi fondi in numerario che si addimostrino esuberanti ai bisogni del Monte; dei Comuni, delle Opere pie, di altri Enti morali o di privati.

Le Casse agrarie, costituite con la forma di Società cooperativa in nome collettivo, devono osservare le disposizioni del Codice di commercio concernenti la costituzione e il riconoscimento legale delle Società cooperative.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pantano.
PANTANO. Rinunzio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pala.

PALA. Rinunzio.

PRESIDENTE. Allora nessun altro essendo iscritto a parlare, pongo a partito questo articolo 17.

(*È approvato*).

Art. 18.

Il capitale di fondazione delle Casse agrarie, quando esse non siano costituite da Società in nome collettivo, non potrà essere inferiore a lire 3000 e dovrà essere interamente versato.

Se il capitale sia costituito dal Comune o da altri Enti morali, potrà esserne chiesto il rimborso, in tutto o in parte, quando la Cassa abbia formato un fondo di riserva eguale al capitale da restituire.

Il capitale formato esclusivamente con contribuzioni di privati non potrà mai essere rimborsato per intero, dovendo una parte di esso rimanere a titolo di vincolo sociale.

Sul capitale, in qualsiasi modo costituito, potrà corrispondersi agli Enti fondatori o ai privati un interesse non superiore al 2 per cento.

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Pala.

PALA. Richiamo l'attenzione della Commissione sulla opportunità di mantenere la cifra di 3000 lire nel primo comma dell'articolo. Mi contenterei di una somma iniziale più modesta, oppure non ne farei neanche cenno.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Le tre mila lire per norma generale costituiscono il minimo capitale richiesto per tutte le Casse agrarie; e ciò per ragioni note. Un capitale più esiguo non permetterebbe di fare operazioni, neppure con modesta larghezza e meno